

OGGETTO: Gara europea per l'affidamento del servizio di "Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi complementari del Comune di Andria (BT) – Gara ponte ex L.R. n. 20/2016 per 24 mesi"
CIG: 83166035E7

VERBALE del procedimento di VERIFICA della CONGRUITÀ dell'offerta presentata dall'operatore economico 1° classificato

BARI, 18.05.2021

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in esito alle operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, la complessiva Offerta Tecnico-Economica presentata dall'operatore economico **Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.**, 1° classificato, è risultata anormalmente bassa a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- con nota prot. n. 11840 del 28.12.2020, il competente RUP chiedeva all'operatore economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., 1° classificato, la documentazione giustificativa di cui al suddetto art. 97, al fine di consentire la necessaria verifica di congruità dell'offerta;
- con pec del 12.01.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 439 in pari data, l'Operatore Economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. trasmetteva un riscontro alla richiesta di cui sopra;
- con nota prot. 1181 del 02.02.2021, il competente RUP manifestava la propria intenzione di avvalersi della commissione nominata ex articolo 77 del Codice per la valutazione dell'offerta anomala e dei relativi giustificativi presentati dall'O.E. 1° classificato Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., giusto par. 5.3. delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», trasmettendo ai componenti della stessa quanto pervenuto;
- con nota prot. n. 2400 del 04.03.2021, il competente RUP chiedeva all'operatore economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., ulteriore documentazione giustificativa, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di esprimere propria valutazione in merito al procedimento di verifica dell'offerta;
- con pec del 19.03.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 3069 in pari data, l'Operatore Economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. trasmetteva la documentazione richiesta;

Viste:

- le osservazioni della Commissione Giudicatrice alla documentazione presentata dall'operatore economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., con pec del 17.05.2021, acquisite al prot. dell'Agenzia n. 4862/2021;

Considerato che:

il comma 4 dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016, stabilisce che le spiegazioni possono in particolare riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

Atteso che il comma 5 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di offerta anormalmente bassa, stabilisce che la stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 ("Subappalto");
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16;

Visto il punto 5.3 "Valutazione delle offerte anormalmente basse" delle "Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017" dove è previsto che: *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice."*

Preso atto che la Giurisprudenza consolidata afferma come:

- *"Un'offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. III, 2.7.2015, n. 3329)" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09.12.2015, n. 5597; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18.06.2015, n. 3105);*
- *"3.1.- In tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta e del relativo procedimento di verifica sono da considerare acquisiti, in premessa, i seguenti principi: a) il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, in generale, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del"*

miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30.10.2017 n. 4978);

- *"c) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242); d) non è sufficiente a rendere incongrua un'offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l'utile dichiarato (Cons. Stato, 29 maggio 2017, n. 2556),"* (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27.09.2017, n. 4527);

Il RUP presa visione della documentazione prodotta dall'offerente Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., nonché delle osservazioni della Commissione Giudicatrice, **fa proprie le osservazioni di quest'ultima e nello specifico:**

Dallo schema di analisi SWOT, si evince che non sono state riscontrate sia per le variabili esogene che per le variabili endogene valutazioni tali da confermare la validità complessiva del progetto presentato, analizzato in tutte le sue componenti, infatti, avendo costruito per le singole variabili un range numerico adimensionale, si è ottenuto un punteggio negativo.

In particolare, si mette in evidenza che la voce "VALORE RESIDUO AUTOMEZZI (VENDITA PARCO ATTUALE)", del "Quadro economico generale", la quale mette in luce una palese contraddizione contenuta nell'offerta economica.

Il valore della vendita prevista dei mezzi attualmente in uso, indicato nel paragrafo A.1.a "Quadro economico generale" dell'Offerta Economica, pag.2, è riportato in detrazione di costi. Paradossalmente al paragrafo A.2.b Investimenti ed ammortamenti - A.2.b.1 Mezzi, pag. 6, gli stessi mezzi non risultano più destinati alla vendita, ma reimmessi in servizio a integrazione del parco macchine complessivo offerto.

Questa contraddizione che non è evidenziata nel Quadro Economico generale (segue stralcio da pag. 1 Offerta Economica), pone la Sangalli srl in posizione preminente rispetto ad ogni altro offerente.

La Commissione ritiene quindi, che la proposta progettuale presentata dalla Sangalli srl evidenzia una serie di carenze oggettive, tutte evidenziate nelle fasi di espletamento dei lavori di approfondimento per la di verifica di offerta anomala della Sangalli srl.

In conclusione, alla luce delle dichiarazioni dell'O.E. nella pec del 12.01.2021 e successiva documentazione integrativa trasmessa con pec del 19.03.2021, il RUP condivide quanto espresso dalla Commissione Giudicatrice e precedentemente riportato, ritenendo che l'offerta debba ritenersi poco affidabile e non è verificata la sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Pertanto, il RUP ritiene l'offerta in esame ANOMALA, escludendola dalla graduatoria definitiva.

In definitiva, quindi, si formula proposta di aggiudicazione del servizio di "Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi complementari del Comune di Andria (BT) – Gara ponte ex L.R. n. 20/2016 per 24 mesi" - CIG: 83166035E7, in favore dell'operatore economico secondo classificato RTI tra GIAL PLAST SRL e SIECO SPA.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente dal RUP.

Il RUP
Avv. Gianfranco Grandaliano

